

607.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 5 – Interventi di natura fiscale in favore delle famiglie) .....	10
Missioni vevolevoli nella seduta del 20 ottobre 1999 .....	3	(Sezione 6 – Interventi per lo sviluppo del lavoro temporaneo) .....	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 7 – Sicurezza personale e tutela dei testimoni di giustizia) .....	11
Ministro per gli affari regionali (Trasmissione di un documento) .....	5	<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 1 – Svolgimento del referendum consultivo per la nascita del comune di « Roma marittima ») .....	12
<b>Disegno di legge S. 3547-bis (approvato dalla III Commissione del Senato) n. 6070</b> .....	6	(Sezione 2 – Attività e gestione dell'Istituto mediterraneo per i trapianti – ISMETT – di Palermo) .....	12
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	6	(Sezione 3 – Contributi pubblici per l'assistenza di malati non autosufficienti o affetti da problemi psichiatrici) .....	15
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	6, 7	(Sezione 4 – Destinazione ad usi militari di strutture civili nelle Marche) .....	17
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	9	(Sezione 5 – Controllo della presenza di ormoni nelle carni) .....	17
(Sezione 1 – Prevenzione del rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana) .....	9	<b>Proposte di legge costituzionale nn. 168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892</b> .....	19
(Sezione 2 – Assetto normativo del sistema radiotelevisivo pubblico) .....	9	(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	19, 22
(Sezione 3 – Coinvolgimento del KGB nel caso Moro) .....	9		
(Sezione 4 – Partecipazione al Governo del partito dei comunisti italiani) .....	10		

**N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.**

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 20 ottobre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Montecchi, Morgando, Pinza, Polenta, Ranieri, Rivera, Rodeghiero, Schietroma, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 19 ottobre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PISCITELLO: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di stranieri clandestini imbarcati su navi o aeromobili » (6468);

SCAJOLA ed altri: « Legge quadro in materia di interventi per il ristoro dei danni e la ricostruzione a seguito di calamità o catastrofi » (6469);

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di legislazione antimafia » (6470);

GARDIOL: « Disposizioni per favorire l'alfabetizzazione informatica e telematica » (6471);

DI CAPUA: « Istituzione della provincia dell'Alto Tavoliere » (6472);

CAPARINI: « Disposizioni per il recupero e la tutela del Castello di Breno, in provincia di Brescia » (6473);

TABORELLI: « Disposizioni per favorire la realizzazione di opere e lavori pubblici in concessione » (6474);

CORDONI: « Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro nelle cave di marmo delle Alpi Apuane » (6475);

GASTALDI: « Istituzione del Garante della produzione agroalimentare nazionale » (6476).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di disegni di legge.**

In data 19 ottobre 1999 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri del commercio con l'estero, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:*

« Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica » (6466);

*dal ministro per i beni e le attività culturali:*

« Disposizioni per favorire la circolazione delle opere cinematografiche » (6467).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUCCHESI ed altri: « Introduzione dell'articolo 137-bis, della Costituzione concernente gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale » (6291) *Parere della V Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

FOLLINI: « Disciplina dei messaggi pubblicitari politici durante le campagne elettorali e referendarie » (6353) *Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BUTTIGLIONE ed altri: « Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di parità scolastica » (6399) *Parere delle Commissioni V e VII;*

MANZONI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività dei servizi segreti stranieri in Italia nel periodo storico intercorrente tra gli accordi di Yalta e la caduta del muro di Berlino » (6450) *Parere delle Commissioni II, III, IV e V;*

*II Commissione (Giustizia):*

CASINI ed altri: « Riforma delle professioni intellettuali » (6296) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

SARACENI: « Modifiche agli articoli 348 e 370 del codice di procedura penale in materia di poteri della polizia giudiziaria e di rapporti con il pubblico ministero » (6381) *Parere della I Commissione;*

*VI Commissione (Finanze):*

DI STASI ed altri: « Disposizioni tributarie per le zone colpite dagli eventi sismici del 1984 » (6388) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

*VII Commissione (Cultura):*

TABORELLI ed altri: « Istituzione della giornata dell'innovazione tecnologica in memoria dell'invenzione della pila di Volta » (6396) *Parere delle Commissioni I e V;*

CAPARINI ed altri: « Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione » (6397) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

BARTOLICH ed altri: « Norme a tutela dei beni culturali stranieri temporaneamente in Italia » (6409) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e III;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

ZAGATTI ed altri: « Disposizioni per la realizzazione del collegamento autostradale Mestre-Ravenna » (6324) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

*XI Commissione (Lavoro):*

CARUANO ed altri: « Proroga dei termini per la riliquidazione della indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti » (6078) *Parere delle Commissioni I e V;*

SCOZZARI: « Disposizioni per assicurare le necessarie dotazioni di personale addetto alla realizzazione del nuovo catasto edilizio urbano » (6384) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza e dalla persecuzione psicologica » (6410) *Parere delle Commissioni I, II e XII;*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

RAVA ed altri: « Disposizioni in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi » (6301) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro  
per gli affari regionali.**

Il ministro per gli affari regionali, con lettera in data 18 ottobre 1999, ha inviato il parere che la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha reso, nella seduta del 14 ottobre 1999, sui disegni di legge recanti: « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (A.S. 4236) » e « Bilancio annuale di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 » (A.S. 4237), sulla relazione previsionale e programmatica e sulla nota di aggiornamento del DPEF per gli anni 2000-2003, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come modificato dall'articolo 2 della legge 25 giugno 1999, n. 208.

Tale parere è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3547-BIS. — DISPOSIZIONI  
RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPO-  
SIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000 (AP-  
PROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (6070)**

**(A.C. 6070 - sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

*(Partecipazione italiana all'Esposizione  
universale di Hannover del 2000).*

1. È autorizzata la partecipazione del-  
l'Italia all'Esposizione universale che si  
svolgerà a Hannover nel 2000 (*Expo 2000*).

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. La partecipazione dell'Italia all'Espo-  
sizione universale che si svolgerà ad Han-  
nover nel 2000 è autorizzata dalla legge  
finanziaria per il 2000.

**1. 2.** Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

**(A.C. 6070 - sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Autorizzazione di spesa).*

1. Per l'attuazione della presente legge  
è autorizzata la spesa complessiva di lire  
37.000 milioni. A tale onere si provvede,  
nel limite di lire 20.000 milioni per l'anno  
1999 e di lire 17.000 milioni per l'anno  
2000, mediante corrispondente riduzione  
dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-  
lancio triennale 1999-2001, nell'ambito  
dell'unità previsionale di base di parte cor-  
rente « Fondo speciale » dello stato di pre-  
visione del Ministero del tesoro, del bilan-  
cio e della programmazione economica per  
l'anno finanziario 1999, allo scopo parzial-  
mente utilizzando l'accantonamento rela-  
tivo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e  
della programmazione economica è auto-  
rizzato ad apportare, con propri decreti, le  
occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Commissario generale del Governo  
italiano per la partecipazione all'Espo-  
sizione universale di Hannover del 2000,  
nominato con decreto del Ministro degli  
affari esteri di concerto con i Ministri del  
commercio con l'estero, dell'industria, del  
commercio e dell'artigianato e del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

4. Al fine di delimitare l'ambito della deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati i criteri di trasparenza e di economicità ai quali il Commissario generale deve attenersi nell'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, nonché le procedure per l'eventuale restituzione delle somme non utilizzate.

5. I criteri di cui al comma 4 devono escludere la possibilità di procedere a varianti e revisioni di prezzi in corso d'opera, in modo tale da mantenere in capo alle imprese eventuali costi aggiuntivi.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (Autorizzazione di spesa) — 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni. A tale onere si provvede, nel limite di lire 11.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 9.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Rivolta.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 37.000 con la seguente: 18.500.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 20.000 fino a: 17.000 con le seguenti: 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 8.500.*

**2. 2.** Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al Ministero degli affari esteri con le seguenti: alla Presidenza del Consiglio dei ministri.*

**2. 3.** Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento previsto dalla seguente legge non potrà in alcun caso essere soggetto a successivi aumenti o integrazioni.*

**2. 4.** Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000 è incaricato — nominato in via provvisoria — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Entro trenta giorni il Commissario generale incaricato presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione dettagliata ed articolata sul piano operativo relativo all'organizzazione della partecipazione italiana all'Esposizione universale. Il

parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti sulla relazione del Commissario generale sarà espresso entro trenta giorni. Nel caso di parere positivo, il Presidente del Consiglio dei ministri provvederà con ulteriore decreto, riportante la relazione tecnica approvata, alla nomina definitiva del Commissario generale incaricato. Nel caso di parere negativo, il Commissario sarà esonerato dal suo incarico e si procederà alla nomina di un nuovo Commissario generale incaricato secondo l'iter previsto.

**2. 10.** (nuova formulazione del 3. 8.) Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

*Al comma 3, sostituire le parole:* a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti *con le seguenti:* alla realizzazione degli interventi necessari all'attuazione dell'articolo 1 anche mediante procedure negoziate nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e della normativa comunitaria in materia di contratti ed appalti.

*Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da:* Al fine di *fino a:* di cui al comma 3.

**2. 8.** Cavaliere, Calzavara.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. È istituito un organo di controllo sull'operato del Commissario straordinario composto da cinque deputati e cinque senatori membri delle Commissioni parlamentari competenti, nominati dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in rappresentanza e proporzionalmente ai gruppi parlamentari, e da tre funzionari della Corte dei Conti, designati e nominati dal Presidente della Corte dei Conti. Tale organo di controllo vigilerà costantemente affinché le operazioni inerenti alla partecipazione italiana alla Esposizione universale di Hannover avvengono secondo i det-

tami della relazione tecnica del Commissario generale. Ogni venti giorni l'organo di controllo trasmetterà un rapporto alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di avanzamento dei lavori.

**2. 11.** (nuova formulazione del 3. 12) Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

*Al comma 4, sopprimere le parole da:* Al fine di *fino a:* di cui al comma 3.

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tali criteri devono comunque prevedere la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bando di gara con l'indicazione dei soggetti invitati a partecipare alla trattativa privata, che non possono essere di numero inferiore a quindici, nonché la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei soggetti aggiudicatari delle singole opere e degli eventuali subappaltatori.

**2. 9.** Cavaliere, Calzavara.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* nonché le procedure *sino alla fine del comma con le seguenti:* che deve essere definitivamente aggiudicata solo dopo il preventivo controllo finale di un organo di vigilanza appositamente costituito, di cui fanno parte un funzionario nominato dal Presidente della Corte dei conti, un funzionario nominato dal Ragioniere generale dello Stato e sottoposto al parere obbligatorio delle commissioni parlamentari competenti.

**2. 5.** Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

*Al comma 5, dopo la parola:* revisioni *aggiungere la seguente:* maggiorative.

**2. 7.** Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

*Al comma 5, sopprimere le parole:* in modo tale da mantenere in capo alle imprese eventuali costi aggiuntivi.

**2. 6.** Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Prevenzione del rischio vulcanico e sismico nell'area vesuviana)**

COSENTINO, MARTUSCIELLO, RUSSO, CESARO e RIVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nelle scorse settimane si è registrato un notevole incremento dell'attività sismica connessa al Vesuvio, che ha suscitato vivo allarme nella popolazione interessata;

l'Osservatorio vesuviano ha rassicurato sulla normalità di tali eventi;

d'altra parte, un noto studioso ha affermato che vi era il rischio che il fenomeno fosse stato pericolosamente sotto-stimato;

esiste già un piano di evacuazione della numerosissima popolazione residente, ma varie perplessità sulla sua reale entità sono state manifestate —:

quali iniziative intenda adottare il Governo, innanzitutto per prevenire il rischio vulcanico e sismico e garantire la popolazione residente nella zona del Vesuvio e come intenda assicurare la massima informazione all'opinione pubblica, nella piena collaborazione di tutta la comunità scientifica. (3-04460)

**(Sezione 2 – Assetto normativo del sistema radiotelevisivo pubblico)**

BALOCCHI e PAGLIARINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

Non occorre leggere i dati forniti dai « monitoraggi delle trasmissioni televisive

nazionali » dell'Osservatorio dell'Università di Pavia per rendersi conto del fatto che la RAI sta cancellando in modo razionale e scientifico la Lega Nord dall'informazione pubblica; la verità oggettiva di questa grave dichiarazione è di tutta evidenza e sotto gli occhi di tutti;

la riflessione politica su questi comportamenti non riguarda unicamente la RAI, ma attiene al complesso dello stato della normativa sul sistema radiotelevisivo ed implica la responsabilità politica del Presidente del Consiglio dei ministri e non del solo Ministro delle comunicazioni, perché gli effetti di un inidoneo sistema normativo non sono meramente tecnici o economici, ma hanno a che vedere con il principio di libertà —:

se non ritenga che la normativa concernente il sistema radiotelevisivo pubblico in generale ed in particolare la legge n. 249 del 1997, con particolare riferimento alla sua capacità di assicurare un adeguato livello di informazione, abbia rilevato, alla prova dei fatti, ormai tali e tanti elementi negativi che si renda indispensabile un ulteriore intervento normativo volto a ridefinire il settore, garantendo che l'organo pubblico informi in modo professionale ed indipendente e degno di un paese civile e democratico. (3-04466)

**(Sezione 3 – Coinvolgimento del KGB nel caso Moro)**

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'onorevole Sergio Mattarella, in

occasione dell'audizione resa il 12 ottobre 1999 presso il Comitato parlamentare per i servizi, ha dichiarato che il *dossier Mitrokhin* è stato trasmesso dai servizi segreti inglesi a quelli italiani in ventisei spedizioni, in un arco di tempo che va dal marzo 1995 al maggio 1999, essendo l'ultima datata 18 maggio 1999; quando il dossier è stato reso pubblico non erano state ancora identificate molte persone indicate con un nome in codice;

ci si deve domandare quale azione abbia svolto il Sismi dal marzo 1995, visto che soltanto nei giorni scorsi è stata consegnata alla magistratura la decifrazione di tre soli dei numerosi nomi in codice, mentre alla stampa sono bastati pochi giorni per risalire con ragionevole certezza a molti dei nominativi mascherati; va altresì chiarito se il Sismi abbia valutato e verificato l'autenticità ed attendibilità del *dossier* e se abbia provveduto per tempo all'individuazione dei depositi occultati dal Kgb in varie regioni italiane;

l'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, in occasione del venticennale dell'omicidio dell'onorevole Aldo Moro, affermò che « gli autori dell'infame crimine contro Moro sono stati processati e condannati, ma le intelligenze criminose che scelsero, mirarono e centrarono il bersaglio in quel momento politico essenziale, sono comprese in quei processi? »; in quello stesso anno, quando il Presidente Scalfaro venne ascoltato dalla commissione Stragi, dichiarò che « quando le indagini ci hanno svelato l'identità dell'esercito che ci attaccava, il livello delle persone mi è sembrato basso, inadeguato, tanto da fondare il sospetto che quelli che erano stati rintracciati erano i colonnelli, ma non i generali della strage di via Fani »; il 25 maggio 1998, inoltre, il Presidente Scalfaro, in occasione di un suo intervento all'università di Bari, affermò che « è arrivata l'ora della verità su Moro » e che « resteremo attenti per vedere se si apriranno altre vie oltre alle inchieste »; il 9 luglio 1999, anche il vice presidente del Consiglio, l'onorevole Mattarella, in un'intervista ad un quotidiano, ha dichiarato che « ci sono

ex brigatisti irriducibili, altri oggi in libertà che verosimilmente fanno e non dicono, che potrebbero far luce sui giorni del rapimento e invece non parlano » —:

se le dichiarazioni del vice presidente del Consiglio, in consonanza con quelle dall'allora presidente della Repubblica, erano riferite al *dossier Mitrokhin* — in particolare ai fascicoli 142 (sull'agente G. Conforto), 234 (sull'operazione « *Sphora* » all'interno della Dc), 143 (sull'agente Nemetz, confidente di Fanfani) — per il ruolo che il Kgb può aver svolto nel rapimento e nell'uccisione dell'onorevole Moro. (3-04461)

#### ***(Sezione 4 — Partecipazione al Governo del partito dei comunisti italiani)***

SELVA, ARMAROLI, BENEDETTI VALENTINI, GASPARRI, NANIA e CARLO PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

risulta agli interroganti che l'onorevole Valter Veltroni auspica una immediata crisi ministeriale, compensata da una pronta « resurrezione » del Governo;

autorevoli esponenti della maggioranza sarebbero favorevoli a una ipotesi del genere —:

se — crisi di Governo o no e anche a prescindere dal rapporto Mitrokhin, che indica nell'onorevole Armando Cossutta un collaboratore del Kgb — non ritenga incompatibile la presenza nel Governo e nella maggioranza di un partito come quello guidato dall'onorevole Cossutta, che si proclama orgogliosamente comunista, considerato che l'onorevole Veltroni ha dichiarato che comunismo e libertà sono assolutamente incompatibili. (3-04462)

#### ***(Sezione 5 — Interventi di natura fiscale in favore delle famiglie)***

CIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sulla famiglia e sul connesso problema del *deficit* demografico si gioca lo sviluppo del Paese;

il Governo ha già assunto, anche con l'attuale legge finanziaria, impegni di varia natura a favore delle famiglie —:

quali ulteriori interventi, in particolare di natura fiscale, il Governo intenda assumere in favore delle famiglie, tenendo conto della loro composizione e delle fasce di reddito più basse. (3-04463)

**(Sezione 6 — Interventi per lo sviluppo del lavoro temporaneo)**

STELLUTI, GUERRA e CAMPATELLI.  
— Al Presidente del Consiglio dei ministri. —  
Per sapere — premesso che:

dopo due anni di sperimentazione il lavoro temporaneo previsto dalla legge n. 196 del 1997 sta assumendo un ruolo importante nel rispondere alle esigenze occupazionali dei lavoratori e alle esigenze di flessibilità delle imprese (quasi 90.000 posizioni, di cui il settanta per cento al Nord);

la possibilità di espansione di tale strumento e l'opportunità di rimanere sul mercato da parte dei lavoratori è legata alla preparazione professionale degli stessi;

l'articolo 5, primo comma, della legge stessa prevede il versamento del 5 per cento delle retribuzioni dei lavoratori da parte delle agenzie per il lavoro temporaneo all'apposito fondo per la formazione;

risultano versati ormai circa 40 miliardi di lire all'Inps —:

se non ritenga decisivo per le politiche occupazionali previste dal programma di Governo l'ulteriore sviluppo del settore del lavoro temporaneo, e, a tal fine, quando si intenda emanare il decreto di

costituzione del fondo per la formazione e definire la modalità di ripartizione territoriale e di spesa di tali risorse e, conseguentemente, attribuire le competenze formative ai soggetti interessati, rispondere al fabbisogno formativo dei vari territori, che dovrebbe essere soddisfatto con una assegnazione di adeguate risorse almeno proporzionali alle quantità versate, tenendo conto che la sola Lombardia ha versato circa un terzo delle somme introiettate. (3-04464)

**(Sezione 7 — Sicurezza personale e tutela dei testimoni di giustizia)**

PISCITELLO, ALBANESE, GAMBALE, MAGGI e VELTRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

più volte sono stati sottolineati i numerosi problemi relativi alla sicurezza personale ed al trattamento dei testimoni di giustizia, cittadini mai inseriti in circuiti criminali che spontaneamente hanno deciso, a rischio spesso della propria vita, di collaborare con l'autorità giudiziaria;

più volte è stata assicurata da parte della Presidenza del Consiglio e dei ministri competenti l'interessamento e la soluzione del problema, sia complessivamente, sia in riferimento ai singoli soggetti, ma tali assicurazioni sono state in larga misura disattese —:

quali siano gli intendimenti del Governo su questa questione e se il Presidente del Consiglio dei ministri voglia assumere iniziative concrete e conseguenti atte a risolvere i drammatici problemi individuali e collettivi dei testimoni di giustizia.

(3-04465)

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Svolgimento del referendum consultivo per la nascita del comune di « Roma marittima »)*

**A) Interrogazione:**

BUONTEMPO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 24 ottobre 1999 con delibera regionale è stata fissata la data per la celebrazione del « referendum consultivo » per l'autonomia della XIII circoscrizione e la nascita di un nuovo comune chiamato « Roma marittima »;

i certificati elettorali, in gran parte, sono già stati recapitati ai cittadini e sono stati affissi i manifesti elettorali;

da parte del comune di Roma, dell'Avvocatura dello Stato e di molti parlamentari ed amministratori capitolini si sostiene che il referendum non verrebbe celebrato in quanto indetto dalla regione Lazio entro il semestre prima del voto regionale;

non si può continuare la campagna elettorale per il « sì » o per il « no » in questo clima di incertezza;

nel caso in cui il voto venisse annullato a ridosso dell'apertura dei seggi elettorali si potrebbero creare anche gravi problemi di ordine pubblico —:

quali iniziative di propria competenza intenda adottare per dare certezza ai cittadini sul voto del 24 ottobre e chiarire, ai sensi della vigente normativa, quale sia la situazione relativamente al caso descritto.

(3-04449)

(14 ottobre 1999)

*(Sezione 2 – Attività e gestione dell'Istituto mediterraneo per i trapianti – ISMETT – di Palermo)*

**B) Interpellanza e interrogazioni:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha approvato il progetto di sperimentazione gestionale « *Partnership* tra il dipartimento interaziendale Civico-Cervello e l'*University of Pittsburgh Medical Center* per la realizzazione di un dipartimento di trapianti d'organi a Palermo » successivamente denominato Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (Ismett);

il 20 marzo 1997 la Conferenza ha adottato il relativo protocollo d'intesa con la regione siciliana;

l'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3 dispone che « la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome verifica annualmente i risultati conseguiti dai progetti di sperimentazione gestionale sia sul piano economico che su quello della qualità dei servizi » e tale compito è stato assegnato dalla Conferenza al nucleo di valutazione della segreteria;

il progetto di sperimentazione gestionale approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome prevede che siano

raggiunti entro il primo anno di sperimentazione (e cioè entro il 20 marzo 1998) i seguenti obiettivi: inizio dei lavori di costruzione della sede definitiva dell'Ismett entro il mese di gennaio del 1998; incremento del 20 per cento dei prelievi di organi nella regione; incremento del 30 per cento dell'attività di trapianto di rene; inizio dell'attività di trapianto di fegato entro il 1997; inizio dell'attività di alta chirurgia epatobiliare entro il 1997;

la regione Sicilia, in esecuzione del progetto di sperimentazione gestionale e dei conseguenti accordi contenuti nell'Accordo di programma siglato a Roma alla presenza del Ministro della sanità dal presidente della regione siciliana, dall'assessore regionale per la sanità e dal presidente dell'*University of Pittsburgh Medical Center System* (Upmcs), ha autorizzato le aziende sanitarie Civico e Cervello di Palermo a costituire con l'Upmcs l'Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (Ismett), ha erogato a tale istituto la somma complessiva di 38 miliardi e 450 milioni di lire per la corresponsione del compenso annuo di gestione al *partner* Upmcs per il 1997 e per il 1998 e circa sei miliardi di lire per le spese correnti dell'Istituto;

non risulta che l'Ismett abbia svolto fino ad oggi attività clinica di alcun genere né che alcuno degli obiettivi su indicati sia stato raggiunto né nel 1997 né nel 1998, né nei primi mesi del 1999;

con atto del 18 dicembre 1997 (atto repertorio n. 381) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha adottato l'integrazione al protocollo d'intesa con la quale è stato affidato all'Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ed alta specializzazione (Ismett) il compito di provvedere a tutte le procedure connesse alla realizzazione della costruzione della sede definitiva dell'Istituto su area di proprietà dell'Azienda sanitaria Civico di Palermo, « attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunitarie e con i

fondi messi a disposizione per effetto della delibera Cipe, a valere sugli articoli 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e 3 ultimo comma della legge 31 gennaio 1996, n. 34 » per un importo complessivo di 102 miliardi;

non è noto quali procedure siano state seguite nella elaborazione e nella gestione degli atti di gara per la costruzione della sede definitiva dell'Ismett e se tali procedure risultino « nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunitarie » -:

come il Governo valuti l'effettiva utilità in termini di efficienza e di economicità del progetto di sperimentazione gestionale, i cui costi sono interamente sostenuti dalla regione siciliana, e i rilevanti esborsi finanziari sostenuti dal servizio sanitario nazionale a favore di una struttura che non ha fin qui effettuato alcuna attività clinica e non ha ottenuto alcuno degli obiettivi prefissati;

quali supporti il Governo intenda invece garantire alle strutture sanitarie che da molti anni effettuano interventi di prelievo e di trapianto di organi.

(2-01825) « Baiamonte ».

(27 maggio 1999)

LO PORTO e NERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

a che punto sia la realizzazione in Palermo del complesso ospedaliero di chirurgia dei trapianti, di cui la stampa ha da tempo dato notizia e lo stesso Ministro ha decantato l'utilità;

se tale complesso ospedaliero sia finanziato a totale carico dello Stato e della regione siciliana, e se risulti che sia affidato ad una società di gestione, denominata Ismett (Istituto Mediterraneo per la terapia dei trapianti), costituita in Palermo con la partecipazione dell'ospedale civico di Palermo, dell'ospedale Cervello e dell'università di Pittsburg (Usa), e con l'aggravio per la regione siciliana di corrispondere all'Ismett la somma di lire 16 miliardi

l'anno a titolo di sostegno per gli oneri gestionali;

quali siano le ragioni per le quali, a fronte di un impegno finanziario totalmente pubblico (Stato e regione), il consiglio di amministrazione dell'Ismett sia composto da tre rappresentanti dell'università di Pittsburg e da due rappresentanti, rispettivamente dell'ospedale civico e dell'ospedale Cervello, di fatto concedendo al *partner* straniero il totale controllo della struttura e il più incondizionato potere di gestione, compreso quello dell'assunzione di personale paramedico;

quali misure e iniziative siano state prese per valorizzare le professionalità locali che in Sicilia presentano esempi di tutto rispetto, non solo presso le tre università siciliane ma anche presso strutture ospedaliere dove l'attività dei trapianti è da tempo esercitata con riconoscimenti mondiali;

quali garanzie il Ministro abbia chiesto e ottenuto in relazione al ruolo del mondo sanitario italiano che, lasciato interamente in balia della gestione straniera, rischia di essere espulso da una struttura che, vista la sua natura strategica e la sua collocazione mediterranea, promette importanti sviluppi sia scientifici che professionali;

se risulti come siano stati già spesi circa trenta miliardi erogati dalla regione siciliana per spese correnti effettuate dall'Ismett, e se sia vero che la costruzione della struttura, originariamente affidata ad una gara d'appalto indetta dall'ospedale civico di Palermo, sia stata affidata all'Ismett malgrado la proprietà del complesso immobiliare sia dell'Azienda ospedale civico;

a tale riguardo, quali forme di controllo vengano esercitate per garantire la bontà della spesa e la trasparenza delle procedure, considerato che sia il rappresentante dell'ospedale civico, sia il rappresentante dell'ospedale Cervello non vengono messi al corrente di alcunché abbia riferimento con la realizzazione e la gestione dell'impresa;

se non sia venuto il momento di intervenire al fine di rendere costruttivo e almeno paritario il rapporto con l'università di Pittsburg, a salvaguardia delle prerogative e del prestigio dell'amministrazione pubblica, sia statale che regionale.  
(3-02717)

(22 luglio 1998)

NERI e BONO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in Sicilia sono attivi tre centri di trapianto del rene (ospedale civico di Palermo, policlinico universitario di Palermo e policlinico universitario di Catania), un centro di trapianto cardiaco (ospedale Ferrarotto di Catania), due centri di trapianto di midollo osseo (ospedale Cervello di Palermo ed ospedale Ferrarotto di Catania) e più centri di trapianto di cornea, mentre non esistono centri di trapianto epatico;

tali centri operano non al pieno delle loro possibilità soprattutto a causa dell'insufficiente donazione di organi, oltre che per il disinteresse della regione Sicilia che non destina risorse ai centri esistenti;

per dare risposta a questi problemi la regione Sicilia ha presentato nel marzo 1996 un progetto di sperimentazione gestionale che ha portato alla costituzione dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (Ismett) srl, al cui capitale concorrono soltanto l'Azienda ospedaliera civico di Palermo (35 per cento), l'Azienda ospedaliera Cervello di Palermo (20 per cento) e l'*University of Pittsburgh Medical Center System* (Upmcs) (45 per cento) ed in cui non sono state coinvolte ad alcun livello, didattico, scientifico o assistenziale, le tre università siciliane e le restanti aziende ospedaliere sede di centri di trapianto;

tale istituto avrebbe l'obiettivo di migliorare il sistema sanitario in termini di efficienza ed economicità;

pur essendo a capitale (pubblico) italiano, il consiglio di amministrazione dell'Ismett è composto per tre quinti da per-

sone nominate dall'Upmcs, fra cui anche il direttore ed amministratore delegato, che gode di ampi poteri di gestione in nessun modo paragonabili a quelli dei responsabili dei centri di trapianto pubblici italiani;

la convenzione che ha dato vita all'Ismett prevede un esborso di circa due-mila miliardi in diciotto anni, mentre si lesinano risorse al sistema della sanità pubblica, si versa in stato di cronica insolvenza nei confronti di quella convenzionata ed i centri trapianto oggi esistenti in Sicilia hanno strumenti, attrezzature e personale medico, paramedico e tecnico che attendono da anni finanziamenti e risorse per ottimizzare l'assistenza ai trapiantati (il centro trapianto del cuore « Marta Russo » dell'Università di Catania, per esempio, attende ancora una risposta alla richiesta di finanziamento di due miliardi per l'impianto del primo cuore artificiale in Sicilia);

le tariffe stabilite dall'Ismett risultano pari a circa il doppio rispetto a quelle stabilite dal ministero della sanità per i centri trapianto inseriti nel servizio sanitario nazionale (per esempio il trapianto di rene eseguito presso una struttura pubblica costa lire 70 milioni, mentre presso l'Ismett ne costa 118);

i trattamenti economici per il personale medico e paramedico, ivi compreso il direttore dell'Istituto, sono di gran lunga superiori a quelli del personale pubblico espletante analoghe mansioni, né sarebbero rispettate le norme vigenti in materia di assunzione del personale e gestione del centro, specie con riferimento a tutti gli obblighi gravanti sul responsabile di un centro trapianti pubblico;

non si comprende come possa giustificarsi un'attività talmente onerosa e contrastante con il persistente divieto di finalità di lucro nell'attività di trapianto;

a fronte di anticipazioni già effettuate all'università di Pittsburgh, prossime a cinquanta miliardi di lire, nessun trapianto è stato ancora eseguito dall'Ismett, né tantomeno si è dato avvio ai trapianti epatici che potrebbero invece essere effettuati in tempi

brevi e con ragionevole impiego di risorse (alcune centinaia di milioni), nell'ambito della collaborazione tra i centri pubblici del nostro Paese che già li effettuano ed i centri pubblici della regione Sicilia;

l'Ismett si sovrappone ai centri trapianto esistenti, mentre sarebbe stato necessario e sufficiente colmare la lacuna esistente riguardante i trapianti epatici;

le ingenti risorse destinate all'Ismett vengono sottratte al sistema sanitario pubblico per essere destinate ad un istituto privato gestito da personale ed amministratori (lautamente compensati) appartenenti ad istituzione straniera, così ulteriormente mortificando le alte professionalità formatesi nei centri trapianto siciliani;

mentre vengono alla luce preoccupanti convergenze politico-mafiose nella gestione delle strutture e del sistema della sanità siciliana, desta allarme la destinazione di migliaia di miliardi ad una struttura privatistica che si sovrappone immotivatamente a quelle pubbliche esistenti, di fatto sottraendosi ai criteri ed agli obblighi previsti nel settore dalla legislazione italiana —:

quali iniziative intenda assumere perché sia riportata a normalità la situazione in Sicilia e sia assicurato che eventuali iniziative si sviluppino davvero con la finalità di migliorare efficienza ed economicità del sistema sanitario pubblico nel rispetto delle normative vigenti.

(3-04405)

(8 ottobre 1999)

(ex 4-23327 del 7 aprile 1999)

**(Sezione 3 — Contributi pubblici per l'assistenza di malati non autosufficienti o affetti da problemi psichiatrici)**

### **C) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — premesso che:

il signor Otello Cerioni, residente a Jesi, soffre, fin dall'infanzia, di gravi pro-

blemi psichiatrici (epilessia, oligofrenia e turbe del comportamento, così come diagnosticato dal dipartimento territoriale di salute mentale) che lo hanno costretto a numerosi ricoveri;

nel settembre del 1997, durante un ricovero al reparto di psichiatria dell'ospedale di Jesi, il signor Cerioni ha subito la rottura del femore che ha determinato, nonostante il successivo intervento operatorio, una menomazione fisica permanente che ha peggiorato la situazione rendendolo claudicante;

questa ulteriore complicazione ha moltiplicato i problemi dei familiari che non riescono a trovare una struttura residenziale per il proprio congiunto, non esistendone alcuna nel territorio in grado di accogliere malati cronici non autosufficienti e malati di mente non assistibili a domicilio;

subito dopo la menomazione subita dal signor Cerioni, la casa di riposo di Filottrano (Ancona), dove lo stesso era ospitato, informava i familiari che il loro congiunto non si poteva più considerare autosufficiente in quanto in alcuni momenti appariva pericoloso per sé e per gli altri, poiché erano diventati più frequenti gli episodi d'intolleranza e di violenza, e ne richiedeva di conseguenza l'allontanamento;

nel dicembre del 1997, l'Azienda sanitaria n. 5 di Jesi comunicava (in seguito a relazione fornita dal responsabile del dipartimento di salute mentale) ai familiari che: « il signor Otello Cerioni non può considerarsi malato di mente in senso stretto in quanto lo stesso è affetto da *handicap* fisico con conseguente disturbo di comportamento. Il caso rientra quindi nella fattispecie dell'*handicap* adulto da supportare con adeguata tutela sociale »;

in una precedente certificazione medica, del 1993, lo stesso responsabile del dipartimento salute mentale dichiarava che: « il problema organico viene molto complicato da quello psichiatrico e com-

portamentale per cui il paziente deve essere considerato non autonomo ed abbinabile a continua assistenza »;

l'ambiguità delle certificazioni e la loro contraddittorietà a fronte dell'evidenza della malattia che produce evidenti effetti nel comportamento del signor Cerioni ha accresciuto le difficoltà dei familiari con le case di riposo, disponibili a « sperimentali » accoglienze del signor Cerioni, non riconosciuto ufficialmente malato di mente, a costi insostenibili per la famiglia, poiché l'Asl non si assume eventuali oneri per la permanenza in una struttura protetta ed adeguata alle necessità;

il riconoscimento della malattia mentale consentirebbe ai familiari del signor Cerioni di potere usufruire delle agevolazioni, previste da una delibera regionale, consentendo loro di pagare solo il 30 per cento della retta complessiva;

questa situazione di persone da sempre seguite dai servizi psichiatrici che improvvisamente, al momento della necessità di un ricovero in un servizio residenziale, non hanno più necessità di tutela sanitaria ma solo di assistenza sociale, sembrerebbe, oltretutto, ripetersi troppo spesso con la conseguenza di lasciare i familiari soli con se stessi ad affrontare problemi di cui possiamo ben immaginare la gravità —:

se non intenda procedere, anche d'intesa con la regione, ad una verifica ispettiva del comportamento professionale dei responsabili del dipartimento di salute mentale di Jesi per risolvere il caso del signor Otello Cerioni e per evitare il ripetersi di situazioni simili affinché i parenti, che responsabilmente non abbandonano un proprio congiunto in difficoltà, non si ritrovino soli ad affrontare una situazione che, al contrario, dovrebbe vedere l'appoggio totale delle strutture sanitarie presenti nel territorio.

(2-01414) « Sbarbati, Mazzocchin ».

(7 ottobre 1998)

**(Sezione 4 — Destinazione ad usi militari di strutture civili nelle Marche)****D) Interrogazione:**

LENTI, GIORDANO, MANTOVANI, NARDINI e VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il giorno lunedì 12 aprile 1999 due ufficiali medici militari degli Usa hanno effettuato un sopralluogo presso l'ospedale Torrette di Ancona;

le notizie in merito alla militarizzazione delle strutture civili delle Marche da parte delle forze armate degli Usa in particolare del porto di Ancona e dell'aeroporto di Falconara Marittima, configurano la predisposizione logistica di un'invasione terrestre del territorio della Repubblica federativa di Jugoslavia;

tale sopralluogo appare logicamente collegato alla predisposizione dell'assistenza sanitaria di militari feriti in combattimento nell'ipotesi di un intervento bellico via terra nella Repubblica federativa di Jugoslavia;

durante il sopralluogo i militari degli Usa hanno richiesto di allertare tre sale operatorie dell'ospedale Torrette e di riservare posti letto per esigenze di carattere militare nei seguenti reparti: traumatologia, maxillo-facciale, neurochirurgia, chirurgia plastica —:

se tali informazioni corrispondano a verità e, in caso positivo, come si intendano garantire le esigenze di assistenza dei cittadini marchigiani. (3-03751)

(22 aprile 1999)

**(Sezione 5 — Controllo della presenza di ormoni nelle carni)****E) Interrogazione:**

CUSCUNÀ. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

è sempre più frequente leggere sulla stampa nazionale notizie più o meno

allarmistiche circa l'importazione in Italia di carni agli ormoni dagli Usa;

questi articoli hanno certamente fondamento, ma risultano privi di un passaggio essenziale e ciò dà un approccio sbagliato al problema;

negli Usa è consentito l'uso di alcune di queste sostanze, ma gli allevatori sono anche tenuti a rispettare dosaggi ed opportuni tempi di sospensione e modalità di somministrazione al fine di evitarne l'accumulo nelle carni;

i controlli in tal senso avvengono realmente e sono estremamente severi anche per evitare che vengano utilizzati gli ormoni proibiti come il dietilstilbestrolo (Des);

l'Italia è la prima nazione europea che si è attivata, già nel 1961, per emanare il provvedimento di legge che proibisce in modo categorico l'impiego di ormoni negli animali da allevamento zootecnico;

nel mentre in Italia venivano intuiti i gravi rischi per la salute umana, non altrettanto accadeva nel resto d'Europa dove l'uso degli anabolizzanti fu « tollerato » ancora per anni;

quindi, poiché in Italia, come oggi nel resto d'Europa, vige il severo divieto di quest'uso, si parte dall'assunto, purtroppo completamente errato, lontano cioè dalla realtà di quanto avviene, che poiché vi è un divieto nessuno lo viola;

non è dato sapere quanto succede nell'Unione europea, ma in Italia i controlli in tal senso sono molto scarsi o nulli, mentre al contrario è ben risaputo dagli addetti ai lavori che sono molto fiorenti, anche in Italia, il contrabbando ed il commercio clandestino di ormoni per le specie zootecniche;

agli inquirenti non dovrebbe essere difficile verificare la veridicità di queste affermazioni poiché sarebbe per loro sufficiente porsi nel mercato della domanda;

questo abuso va a danno degli allevatori onesti, i quali subiscono questa concorrenza sleale da parte di molti colleghi;

quanto esposto è uno dei motivi che impediscono il decollo della produzione di carni alternative e di qualità come quella bufalina, con ulteriore danno per i consumatori —:

se si intenda reprimere questo abuso oppure si preferisca lasciare che scoppi una guerra commerciale fra l'Italia, con i paesi dell'Unione europea,

e gli Usa, con il rischio certo di penalizzazione doganale e di ritorsioni soprattutto per i molti prodotti alimentari italiani di qualità, senza che poi l'Italia si trovi realmente nella condizione di poter, per così dire, « scagliare la prima pietra ».

(3-04403)

(8 ottobre 1999)

(ex 4-24110 del 21 maggio 1999)

*PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BOATO E CORLEONE; CAVERI; SORO; BONO ED ALTRI; ZELLER ED ALTRI; DI BISCEGLIE ED ALTRI; SCHMID; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SODA; SODA; SODA; SODA; SODA; FONTANINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; PRESTAMBURGO ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892)*

**(A.C. 168 – sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1**

*(Modifiche allo Statuto  
della Regione siciliana).*

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: « in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche » sono sostituite dalle seguenti: « in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto »;

b) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una

delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo »;

c) all'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale »;

d) dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.

Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo

regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione »;

e) la sezione II del titolo I è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE II — PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.

ART. 9. — Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.

Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

ART. 10. — L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quarto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi »;

f) il primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

« L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi »;

g) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo »;

h) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. — Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, all'articolo 13-bis e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale »;

i) dopo l'articolo 41, la rubrica: « Disposizioni transitorie » è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali e transitorie »;

l) dopo la rubrica « *Disposizioni finali e transitorie* », all'articolo 42 sono premessi i seguenti:

« ART. 41-*bis*. — Le disposizioni previste nella sezione II del titolo I, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 41-*ter*. — Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale siciliana.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro un mese.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica

alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come modificati dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dall'articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto. È eletto alla carica di deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale ri-

serva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

##### ART. 1.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* e con la carica di assessore regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

**1. 12.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le parole:* e con la carica di assessore regionale

**1. 11.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta *con le seguenti:* secondo e terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione.

\* **1. 25.** Boato.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Giunta *con le seguenti:* secondo e terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione.

\* **1. 42.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire la parola:* Giunta *con la seguente:* Regione.

**1. 1.** Garra.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:* o gravi violazioni di legge

**1. 2.** Garra.

*Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole:* alla Costituzione *e aggiungere le seguenti:* reiterate e

**1. 9.** Garra.

*Al comma 1, lettera c), capoverso sopprimere il secondo periodo.*

**1. 23.** Lo Presti, Lo Porto, Fragalà.

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso Art. 9 con il seguente:*

ART. 9. Il Presidente della Regione è eletto nelle forme e secondo modalità stabilite con legge adottata dall'Assemblea regionale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, approvata a maggioranza dei due terzi dei deputati regionali nella seconda votazione.

La stessa legge disciplina i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale ed il Presidente della Regione e regola la formazione e la composizione della Giunta e le eventuali incompatibilità tra la carica di Presidente della Regione o di assessore e la titolarità di altre cariche o uffici, nonché, in base alla forma di Governo adottata, i casi di ineleggibilità, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso ed impedimento all'esercizio delle funzioni, del Presidente della Regione.

**1. 21.** Cangemi, Nardini.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, sopprimere il primo comma.*

\* **1. 22.** Cangemi, Nardini.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, sopprimere il primo comma.*

\* **1. 51.** Moroni.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.*

\*\* **1. 26.** Boato.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.*

\*\* **1. 43.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sostituire la parola: stabilisce*

*con le seguenti: determina la forma di governo della Regione e, specificatamente,*

**1. 37.** Boato.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, sopprimere la parola: eventuali.*

**1. 13.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere regionale per le persone condannate in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.*

**1. 55.** Gardiol.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 9, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:*

La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regionale. Il deputato regionale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta l'immediata cessazione dalla carica non prescelta.

**1. 32.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza assoluta con le seguenti: con due terzi degli aventi diritto.*

**1. 16.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: del sessanta per cento.*

- 1. 14.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.*

- 1. 44.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.*

- 1. 6.** Garra.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.*

- \* **1. 27.** Boato.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, primo periodo, sostituire la parola: quarto con la seguente: quinto.*

- \* **1. 45.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 10, primo comma, secondo periodo, dopo le parole: successivi tre mesi aggiungere le seguenti: alla indizione di un referendum popolare inteso a confermare o meno il Presidente sfiduciato. Se l'esito del referendum è favorevole al Presidente, si procede entro i successivi tre mesi, alla nuova*

*elezione dell'Assemblea; in caso contrario, sempre entro lo stesso termine, si procede.*

- 1. 15.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*

*g). dopo l'articolo 13, sono aggiunti i seguenti:*

« ART. 13-bis. Il referendum popolare per l'abrogazione, totale o parziale di una legge regionale può essere indetto quando lo richiedano 50 mila elettori siciliani o tre Consigli delle province della Regione.

Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi regionali di approvazione dei bilanci della Regione.

ART. 13-ter. Il referendum popolare propositivo di leggi regionali può essere indetto quando lo richiedano 25 mila elettori siciliani o tre Consigli delle province della Regione.

ART. 13-quater. Il referendum consultivo può essere indetto qualora lo richieda il Presidente della Regione o l'Assemblea regionale con atto deliberativo assunto a maggioranza qualificata.

ART. 13-quinquies. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale siciliana.

I referendum di cui ai precedenti articoli non sono sottoposti ad alcun limite di partecipazione degli aventi diritto, ai fini della loro validità.

L'Assemblea regionale siciliana emana la legge per determinare le modalità di attuazione dei referendum popolari regionali

- 1. 17.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: che può essere*

proposto da parte di almeno quarantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, nonché di un numero di Consigli dei comuni della Regione non inferiore a cento, rappresentativi di almeno il venticinque per cento della popolazione siciliana, o di almeno quattro provinciali.

**1. 34.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per la validità delle proposte di referendum abrogativi, il numero dei sottoscrittori è stabilito con legge regionale e non può essere inferiore a cinquantamila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e superiore a centomila.

**1. 3.** Garra.

*Al comma 1, lettera h), primo capoverso, aggiungere le parole:* Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

**1. 50.** (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , all'articolo 13-bis.*

**\*1. 28.** Boato.

*Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , all'articolo 13-bis.*

**\*1. 46.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera h), primo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:*

qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale.

*Conseguentemente, sopprimere il secondo capoverso.*

**1. 33.** Calderisi.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere il secondo capoverso.*

**1. 19.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera h), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Parimenti non si fa luogo al referendum di cui al primo comma qualora le disposizioni della legge disciplinino esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

**1. 29.** Boato.

*Al comma 1, lettera l), sostituire il capoverso Art. 41-bis con il seguente:*

« ART. 41-bis. — Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto direttamente, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.

Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta

giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

**1. 47.** (nuova formulazione) La Commissione.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-bis, aggiungere, in fine, le parole: e sono approvate anche dal corpo elettorale regionale mediante referendum la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.*

**1. 18.** Bono, Nuccio Carrara, Fragalà, Lo Porto, Lo Presti, Marino, Nania, Neri, Paolone, Rallo, Trantino, Tringali.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Assemblea regionale è comunque sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.*

**1. 59.** Boato

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, terzo comma, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.*

**1. 4.** Garra.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente della Regione e il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana hanno facoltà di chiedere l'audizione da parte delle competenti Commissioni parlamentari.*

**1. 5.** (nuova formulazione) Garra.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione*

da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

**1. 35.** (nuova formulazione) Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 41-ter, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano il testo senza modificazioni o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.*

**1. 36.** Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*1. 52.** Moroni.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*1. 57.** Cangemi, Nardini.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9, terzo comma, dello Statuto siciliano, come sostituito dalla presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della medesima legge costituzionale. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, non sia stata approvata la legge prevista dall'articolo 9, terzo comma, dello Statuto siciliano, come sostituito dalla presente legge costituzionale o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale

prevista dall'articolo 3, per l'elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei consigli delle Regioni a Statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da quelle disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia regionale siciliana. Le liste o gruppi di liste collegate, che sulla base di una dichiarazione di coalizione su base regionale effettuata non oltre il quarantaduesimo giorno anteriore a quello della votazione, presentino presso l'Assessorato regionale degli enti locali, un programma comune, possono indicare un candidato alla Presidenza della Regione, che sarà votato con scheda separata contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. È proclamato Presidente della Regione il candidato alla Presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale siciliana e, in deroga al numero dei deputati stabilito dall'articolo 3 dello Statuto, il seggio ad esso attribuito si aggiunge a quelli spettanti all'Assemblea regionale. È altresì eletto alla carica di deputato il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alla lista o alle liste circoscrizionali collegate con tale candidato alla Presidenza della Regione. Quattro quinti dei deputati sono eletti con sistema proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni. Vengono escluse dall'attribuzione dei seggi le liste di candidati la cui somma di voti riportati complessivamente nelle nove circoscrizioni provinciali sia inferiore al 5 per cento dei voti. Un quinto dei deputati è eletto con sistema maggioritario. A tal fine l'ufficio

centrale regionale procede all'assegnazione dei seggi effettuando le seguenti operazioni:

*a)* determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate. Per ciascuna coalizione tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali riportate complessivamente dalle liste che compongono la coalizione stessa;

*b)* qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti abbia già conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento del totale dei seggi dell'Assemblea regionale assegna alla suddetta lista o coalizione di liste un premio di maggioranza corrispondente al numero di seggi necessario per il conseguimento del 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea regionale. La ripartizione di tali seggi avviene nell'ambito delle circoscrizioni provinciali;

*c)* qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, per l'assegnazione di tali seggi l'ufficio centrale regionale divide, in ciascuna circoscrizione, la cifra elettorale di ogni lista successivamente per uno, due, quattro sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto nella circoscrizione la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Da tale ripartizione vengono escluse le liste di candidati la cui cifra elettorale regionale sia risultata inferiore al 5 per cento dei voti validi;

*d)* i seggi residui della quota maggioritaria sono ripartiti in ciascuna circoscri-

zione, secondo le modalità indicate alla lettera c), tra le liste diverse dalla lista o dal gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione;

e) qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla carica di Presidente della Regione abbia conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi inferiore al numero di seggi assegnati all'Assemblea regionale, ma superiore alla maggioranza assoluta dei seggi attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, assegna alla suddetta lista o coalizione di liste un premio di maggioranza corrispondente al numero di seggi necessario per il conseguimento del 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea regionale;

f) qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, l'assegnazione di tale seggi avviene secondo le modalità di cui alla lettera c);

g) i seggi residui della quota maggioritaria sono ripartiti in ciascuna circoscrizione, secondo le modalità indicate alla lettera c), tra le liste diverse dalla lista o dal gruppo di liste coalizzate che abbiano riportato la maggiore cifra elettorale regionale, purché abbiano conseguito una cifra elettorale regionale pari o superiore al 5 per cento dei voti validi;

h) qualora la lista o il gruppo di liste coalizzate collegate al candidato eletto alla Presidenza della Regione abbia conseguito nella quota di seggi attribuiti con sistema proporzionale una percentuale di seggi inferiore alla maggioranza assoluta dei seggi attribuiti nelle circoscrizioni provinciali, assegna alla suddetta o al suddetto gruppo di liste tutta la quota dei seggi della quota maggioritaria;

i) qualora il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia collegato ad una coalizione di liste, l'assegnazione di tali seggi avviene secondo le modalità di cui alla lettera c).

2-bis. A questa elezione continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legislazione elettorale della Regione Siciliana.

#### 1. 40. Cappella

*Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: a maggioranza assoluta aggiungere le seguenti: dei suoi componenti.*

#### 1. 7. Garra.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: in caso di dimissioni volontarie, aggiungere le seguenti: rimozione,*

#### 1. 8. Garra.

*Sopprimere il comma 3.*

#### \*1. 53. Moroni.

*Sopprimere il comma 3.*

#### \*1. 58. Cangemi, Nardini.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: si osservano fino alla fine del periodo con le seguenti: continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.*

#### 1. 20. Valducci

*Al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Le liste di candidati che concorrono all'elezione dell'Assemblea regionale con sistema maggioritario devono annoverare un uguale numero di candidati di ciascun sesso.*

#### 1. 38. Garra, Matranga, Prestigiacomò, Stagno d'Alcontres, Armosino, Fragalà, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

*Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.*

\* **1. 30.** Boato.

*Al comma 3, sesto periodo, dopo le parole: 23 febbraio 1995, n. 43, e aggiungere le seguenti: la disposizione.*

\* **1. 48.** La Commissione.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per*

*l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.*

\*\* **1. 31.** Boato.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.*

\*\* **1. 49.** La Commissione.